

ACCERTAMENTO

Gruppi di impresa: opportunità, non pericolo

di **Massimiliano Tasini**

Il fatto che le imprese si organizzino in **Gruppi** per razionalizzare, per realizzare economie di scala, per ampliare i propri confini, le proprie competenze, e via così, non necessita di commenti. Insomma, per agire **“in modo economico”**.

Durante le **verifiche fiscali**, l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, applica il principio dell'economicità in maniera talvolta discutibile: insegnano i *Maestri* che non sia mai che qualcuno – incluso il Fisco – possa entrare nel merito delle **scelte dell'imprenditore**, salvo che esse siano così abnormi da risultare inverosimili.

Sull'argomento, merita di essere segnalata la **sentenza** della [Cassazione n. 4615/2016](#), che si occupa di due problemi insorti in conseguenza di una verifica posta in essere proprio nei confronti di un Gruppo, segnatamente attinenti al **distacco** di personale ed alla corresponsione di **interessi passivi**.

Sul primo punto, la Corte richiama intanto la giurisprudenza in ambito giuslavoristico, segnalando che il distacco è consentito *“soltanto a condizione che esso realizzi, per tutta la sua durata, uno **specifico interesse imprenditoriale**”*; dopodiché, essa però rimarca la discrezionalità *“ontologicamente connessa alle scelte organizzative imprenditoriali”* nello scegliere la **formula** del distacco di personale, piuttosto che seguire l'alternativa di obbligarsi contrattualmente a fornire mediante impiego di proprio personale una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

E qui viene il primo punto cruciale: l'eventuale violazione, sul punto, di norme vigenti non può dar luogo, di per sé, ad un fenomeno di abuso del diritto in materia tributaria ([Cassazione n. 21953/2015](#)), atteso che l'indeducibilità dei costi viene in evidenza in ragione della **non inerenza** degli stessi. Principio che peraltro viene completato da due fondamentali affermazioni, ovverosia: a) il **riordino** degli **aspetti societari** è espressione di insindacabili scelte imprenditoriali; b) *“l'inserimento in un gruppo non annulla, ai fini fiscali, la **soggettività** del singolo contribuente”* ([Cassazione n. 10981/2009](#)).

In sostanza, se abbiamo ben inteso, la Corte vuol dirci: *caro Fisco*, non guardare l'operazione in modo formalistico, ricercando ragioni discutibili per creare materia imponibile, ma guarda alla **sostanza** del problema; e, non dirmi che, siccome si tratta di un Gruppo, “il sospetto” giustifica l'accertamento.

Uno a zero per il contribuente.

L'altra ripresa a tassazione riguarda interessi passivi relativi ad un **prestito infragruppo**. La Corte **cassa** la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, che ne aveva apoditticamente ammesso la deducibilità, in **mancanza**: a) di un **vero e proprio contratto di finanziamento**; b) di **sottoscrizione** di qualsivoglia patto; c) di **data certa**; d) di **pattuizioni specifiche**, soprattutto in riferimento al tasso di interesse. Qui invece è chiaro come le due società abbiano fatto prevalere la "logica di Gruppo", evitando pattuizioni ritenute evidentemente superflue: ma, se siamo di fronte a due **soggetti autonomi e distinti**, al di là delle connessioni societarie, non possiamo poi attenderci "sconti", ritenendo superflui **accordi** che sarebbero invece esistiti tra soggetti tra loro estranei.

Uno pari.

Le due statuizioni costituiscono **lati opposti della stessa medaglia**. Qualcuno potrà obiettare che "costa fatica" applicare questi principi anche nei Gruppi di impresa. Ma, come si dice dalle nostre parti, *"meglio la faccia rossa prima che bianca dopo"*.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)